

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO E IL
COMITATO NAZIONALE PER LE OLIMPIADI ITALIANE DI
INFORMATICA PER ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE PER LA
FORMAZIONE DEGLI STUDENTI CHE PARTECIPANO ALLE OLIMPIADI.

Tra l'Università degli Studi di Milano, C.F. n. 80012650158, P.I. n.
03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Enrico Decleva,
domiciliato per la carica presso l'Università di Milano, via Festa del Perdono n. 7,
autorizzato alla stipula del presente atto dal Senato Accademico, con delibera in
data 17 gennaio 2012 (d'ora innanzi denominata "Università")

e

il Comitato Nazionale delle Olimpiadi di Informatica, con sede a Roma presso il
Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca-Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici -Viale Trastevere, 76 (d'ora in poi denominato
"Comitato"), rappresentato dal Presidente, prof.ssa Marta Genoviè de Vita,
domiciliata per la carica presso il Ministero stesso.

Premesso che

è interesse del Comitato favorire la preparazione degli studenti che partecipano
alle diverse fasi delle Olimpiadi di Informatica;

è interesse dell'Università far crescere negli studenti interesse ed attenzione per la
frequenza di corsi universitari ad indirizzo informatico;

l'Università intende offrire ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie della
Lombardia che partecipano alle Olimpiadi seminari e corsi di formazione per
prepararli alla selezione territoriale e nazionale;

è interesse reciproco dell'Università e del Comitato collaborare per lo
svolgimento di attività di formazione rivolte ai docenti referenti delle sedi



territoriali;

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART 2 – L'Università si impegna:

ad offrire e realizzare percorsi di formazione rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia ammessi a partecipare alle fasi di selezione territoriale e nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica presso la sede del Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione in Crema CR, via Bramante 65;

ad eventualmente ospitare presso le proprie strutture della sede in Crema la fase territoriale di selezione degli studenti della Lombardia, qualora il Comitato ne chiedesse la disponibilità, mettendo a disposizione i locali attrezzati e/o adeguate risorse logistiche.

ART. 3 - Il Comitato si impegna a:

fornire l'indirizzario delle scuole secondarie superiori della Lombardia;

fornire i nominativi dei docenti referenti delle scuole secondarie superiori della Lombardia che partecipano alle fasi di selezione delle Olimpiadi Italiane di Informatica;

fornire i nominativi degli studenti delle scuole secondarie della Lombardia ammessi alle fasi regionali e nazionali delle Olimpiadi italiane di Informatica;

coinvolgere l'Università per la realizzazione di percorsi di formazione rivolti a docenti referenti regionali delle Olimpiadi Italiane di Informatica

ART. 4 – Tutte le attività svolte dall'Università e dal Comitato devono intendersi a titolo gratuito e senza oneri per la controparte.

ART. 5 –La presente convenzione ha durata quadriennale e decorre dalla data di



sottoscrizione. Alla scadenza del termine potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

ART. 6 – Il referente del Comitato per la presente Convenzione è il Presidente pro tempore del Comitato.

L'Università indica quale proprio responsabile e referente della collaborazione la dott.ssa Valentina Ciriani, ricercatrice confermata nel settore INF/01 - Informatica presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

I referenti degli Enti potranno concordare periodici incontri per una verifica dei risultati della Convenzione e per un'attività di coordinamento delle iniziative da realizzare.

ART. 7 – L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Il Comitato garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

ART. 8 – La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso dalla parte che ne avrà interesse.

Le spese di bollo e gli oneri relativi alla redazione dell'Atto sono a carico delle parti in eguale misura.

ART. 9 – Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

ART. 10 – L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio



Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Comitato si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.


ART. 11 – Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di Milano.

Milano, **27 GEN. 2012**

Per l'Università degli Studi di Milano

Il Rettore

(Enrico Deceva)


Per il Comitato delle Olimpiadi Italiane di Informatica

Il Presidente

(Marta Genovè de Vita)
